

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRESIVO "C. CHIOMINTO"
Via G. Marconi, 4 - 04010 CORI (LT)
tel. 06/9677806 - fax 06/9677806
CM: LTIC83400X - CF: 80012650596 - CU: UFPQNG
peo: ltic83400x@istruzione.it - pec: ltic83400x@pec.istruzione.it
web: www.istitutocomprensivocori.edu.it

Prot. n. 5343/II.1 del 22/12/2020

REGOLAMENTO PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

L'avvento dell'autonomia e la conseguente acquisizione della personalità giuridica da parte delle Istituzioni scolastiche comporta la possibilità per le scuole di intraprendere attività negoziale di vario genere al fine di perseguire i fini istituzionali.

La legittimazione degli enti pubblici a concludere accordi di sponsorizzazione si rinviene nella L. 27 dicembre 1997 n. 449, la quale, all'art. 43 dispone che *"..al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati ed associazioni..."*.

PREMESSA

Il D.I. n. 129/2018 relativo al Regolamento concernente le istruzioni generali sulla amministrazione scolastica sancisce che:

1. art. 33, comma 2: al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle attività negoziali
2. art. 41: è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza e che è fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola

Il Consiglio di Istituto

VISTA la L. n. 449/1997, art.43

VISTO il D. Lgs. N.267/2000, art. 119

VISTO il D.I. n. 129/2018, art. 43 e 45

formalizza il seguente regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione all'interno di questo Istituto.

ART. 1 - DEFINIZIONE

Il contratto di sponsorizzazione è un accordo tra la Scuola e uno sponsor mediante il quale lo *sponsor* offre alla Scuola beni, servizi o contributi economici in cambio di pubblicità e/o servizi.

L'Istituto Scolastico intende avvalersi dei contratti di sponsorizzazione al fine di incentivare e promuovere innovazione dell'organizzazione tecnica e amministrativa e di realizzare maggiori economie di spesa per migliorare la qualità e la quantità del servizio erogato.

Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l'Istituzione Scolastica (*sponsee*) offre ad un terzo (*sponsor*) la possibilità di pubblicizzare in appositi e determinati spazi o supporti di veicolazione delle informazioni, nome, logo, marchio a fronte dell'obbligo di versare un determinato corrispettivo.

Nell'ambito della promozione da parte della Scuola di progetti didattici in orario extra scolastico e a pagamento da parte delle famiglie, l'Istituzione Scolastica può altresì stringere accordi che prevedono il pagamento da parte dello sponsor di una provvigione da stabilire in sede di contratto.

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) il diritto dello *sponsor* all'utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
- c) gli obblighi assunti dallo *sponsor* e dall'Istituzione scolastica;
- d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

La scuola si impegna alla elaborazione di uno schema di contratto-tipo, al fine di uniformare la documentazione; è prevista la facoltà della Scuola di recedere dal contratto stesso prima della scadenza, subordinata alla tempestiva e formale comunicazione allo *sponsor*; è inoltre prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all'immagine della Scuola, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Il mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo previsto, o la mancata o parziale esecuzione delle prestazioni o dei servizi offerti, sarà causa di risoluzione del contratto fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Legittimato alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione è il Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell'Istituto.

I criteri per l'individuazione degli *sponsor* e la conclusione dei contratti, nonché i limiti entro i quali il Dirigente Scolastico o i suoi delegati possono operare per arrivare agli accordi di sponsorizzazione, sono deliberati dal Consiglio d'istituto.

ART. 2 - OGGETTO

L'oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare:

- attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista);
- interventi a favore del servizio bibliotecario (fornitura di attrezzature, libri, volumi, etc);
- interventi a favore di attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche, tecnico-specialistiche, etc;
- iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi);
- iniziative a favore delle esperienze per il perfezionamento delle lingue all'estero;
- iniziative inerenti l'alternanza scuola-lavoro in Italia e all'estero;
- iniziative a favore dell'anno scolastico all'estero;
- iniziative a sostegno dei servizi sociali (collaborazione per servizi a sostegno di alunni svantaggiati, diversamente abili, etc) limitatamente a servizi strumentali o beni materiali;
- contributi per la realizzazione di migliorie all'edificio scolastico e agli impianti sia per ordinaria che straordinaria manutenzione
- contributi per l'acquisto di materiali utili all'ampliamento dell'offerta formativa;
- ogni altra attività che il Consiglio di Istituto ritenga, nella sua piena discrezionalità, possa essere oggetto di sponsorizzazione;

La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:

- contributi economici;
- cessione gratuita di beni e/o servizi;
- compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dalla Scuola.

ART. 3 - FINALITA' E INDIVIDUAZIONE SPONSOR

I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità educative e istituzionali della scuola e devono rispettare quanto previsto dalla normativa per i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Nella individuazione degli *sponsor* hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell'infanzia, dell'adolescenza e, comunque, della scuola, della cultura e delle esperienze formative in genere.

Le iniziative oggetto della sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi del servizio scolastico, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività della scuola e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.

Si richiama il dovere per le amministrazioni scolastiche di astenersi dal comunicare dati personali allo *sponsor*, a meno che non sia stato dato esplicito consenso da parte delle famiglie ai sensi della vigente normativa sulla *privacy*.

ART. 4 - DICHIARAZIONI SPONSOR

Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve esplicitare alla scuola:

- le esplicite intenzioni e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della scuola;

- la non sussistenza di natura e scopi che configgano in alcun modo con l'utenza della scuola;
- sono ammesse sponsorizzazioni anche plurime di una singola iniziativa o attività prevista nel PTOF della scuola;
- ogni contratto di sponsorizzazione non può avere durata superiore ad un anno, salvo proroga o tacito accorda tra le parti interessate

ART. 5 - SOGGETTI SPONSOR

Possono assumere la veste di *sponsor* i seguenti soggetti:

1. Persone giuridiche aventi o meno scopo di lucro o finalità commerciali, comprese le società di persone, di capitali, le cooperative, mutue di assicurazioni e consorzi imprenditoriali;
2. le associazioni senza fine di lucro

ART. 6 - CONTRIBUTI ECONOMICI

Lo *sponsor* può sostenere le diverse iniziative oggetto del contratto di sponsorizzazione mediante contributi economici da versare direttamente alla Scuola.

I contributi economici possono essere versati alla stipula dell'intesa o secondo modalità provvisoria a seguito del servizio erogato secondo gli accordi previsti da ciascun contratto.

I risparmi di spesa o i maggiori introiti accertati a seguito della stipula dei contratti di sponsorizzazione, nella misura percentuale decisa annualmente in sede di accordo, sono destinati ad economie di bilancio e/o a nuovi interventi regolati dal Dirigente Scolastico e dalla Giunta Esecutiva.

ART. 7 - CESSIONE GRATUITA DI BENI E/O SERVIZI

Le società, le imprese, i professionisti, le Associazioni ed i privati in genere, possono in qualsiasi momento donare alla Scuola beni mobili, nonché servizi, indicando le eventuali forme di pubblicità che vengono richieste in contropartita.

La Scuola, valutata l'utilità del bene offerto, procede, ove lo ritenga nel proprio interesse, all'accettazione e dispone circa le forme di pubblicità individuate.

ART. 8 - COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA DIRETTA ALLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELLE VARIE ATTIVITÀ' ORGANIZZATE DALLA SCUOLA

Lo *sponsor* può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese relative ad attività già programmate dalla Scuola, richiedendo eventualmente in contropartita la forma di pubblicità prescelta tra quelle definite, ivi compreso la possibilità di stipulare un'apposita convenzione alquanto vantaggiosa che abbia, come unica ricaduta possibile, un beneficio diretto, concreto e sostanziale per gli alunni e le loro famiglie.

ART. 9 - IMPEGNO DELLA SCUOLA

La Scuola, quale controprestazione ai contributi forniti dallo *sponsor*, attuerà le forme pubblicitarie indicate di seguito:

- riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, sito internet, ecc);
- pubblicazione nel sito WEB della Scuola, nello spazio informativo dell'attività, degli estremi dello *sponsor* e dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione;
- posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello *sponsor* sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione;
- distribuzione in loco di materiale pubblicitario, brochure, volantini promozionali, etc.
- organizzazione di eventi informativi con i docenti, le famiglie e gli studenti.

Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo *sponsor*, esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo.

Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto.

Le imposte sulla pubblicità, ove dovute, dovranno essere corrisposte dallo *sponsor* direttamente al concessionario, nella misura prevista dalla legislazione vigente al momento dell'esecutività del contratto stesso.

ART. 10-VINCOLI DI SPONSORIZZAZIONE

Il Consiglio d'istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione, specie quando è ravvisata la possibilità che la scuola, nella figura del suo legale rappresentante, possa vedere lesa la propria immagine, trovarsi nella situazione di dover rispondere ad

eventuali inadempienze dei soggetti proponenti nei confronti dei soggetti interessati, dover dirimere conflittualità insorgenti tra le parti coinvolte. I fini istituzionali e/o le attività dello *sponsor* non devono essere in contrasto con le finalità educative e istituzionali della Scuola, e devono rispettare quanto previsto dalla normativa per i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

L'apprezzamento definitivo ed esaustivo, delle proposte di sponsorizzazione, con eventuali note del Dirigente sarà operato a cura del Consiglio.

Ogni contratto di sponsorizzazione non può avere durata superiore ad un anno, salvo proroga o tacito accorda tra le parti interessate.

Sono ammesse sponsorizzazioni plurime di una singola iniziativa.

ART. 11 - SCELTA DELLO SPONSOR

L'individuazione dello *sponsor* avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

L'individuazione dello *sponsor* può avvenire mediante una delle seguenti procedure:

- recepimento di proposte spontanee da parte di singoli soggetti, con successiva valutazione di domanda;
- procedura negoziata preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso (se a domanda dello *sponsee*). All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo on-line dell'Istituto, nel sito istituzionale, ed in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per la maggiore conoscenza e partecipazione;
- avviso di manifesto intento dell'Amministrazione di procedere al reperimento di sponsorizzazioni finalizzate al finanziamento dell'evento o all'acquisto del bene indicato nell'avviso.

ART. 12 - STIPULA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La sponsorizzazione deve essere formalizzata con apposito atto di natura contrattuale nel quale verranno stabiliti:

- il diritto, per il soggetto privato o pubblico, alla sponsorizzazione delle manifestazioni;
- il bene, l'attività, il progetto o l'iniziativa che si intende sponsorizzare;
- le forme di promozione, comunicazione, pubblicità;
- la durata del contratto di sponsorizzazione;
- il corrispettivo per la sponsorizzazione;
- l'accettazione delle condizioni previste nel presente Regolamento;
- le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni sottoscritte da soggetto munito dei relativi poteri di rappresentanza, attestanti:

- a) per le persone fisiche:
 - l'inesistenza della condizione a contrattare con la pubblica amministrazione e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
 - l'inesistenza di impedimenti a contrattare derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
 - l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
 - la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
- b) per le persone giuridiche:
 - oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentati.

L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.

Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione, se previsto in denaro, deve essere effettuato in un'unica soluzione -salvo diverse intese fra le parti- attraverso bonifico bancario o postale.

Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, *ipso iure*, dell'affidamento. Lo *sponsor* deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato.

Il contratto di sponsorizzazione potrà essere risolto da parte della Scuola, in qualsiasi momento, in caso di mancata ottemperanza ad una qualsiasi delle obbligazioni poste a carico dello *sponsor*.

La risoluzione del contratto non comporta, in tal caso, alcun diritto da parte dello *sponsor* a pretese o danni di qualsiasi natura.

Il Dirigente Scolastico, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi offerta di sponsorizzazione qualora ritenga sussista un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata, oppure

ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle sue iniziative o attività o finalità oppure la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- a) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco e prodotti alcolici;
- b) messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo odio o minaccia;
- c) attività che siano a qualunque titolo coinvolte nella produzione, commercializzazione, finanziamento e intermediazione di armi di qualunque tipo (compresi i sistemi elettronici e le sostanze chimiche, biologiche e nucleari) o che risultino comprese nell'elenco degli istituti coinvolti nel finanziamento all'export di armi.

ART. 13 - ASPETTI FISCALI

Le iniziative derivanti da contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale sulle imposte dirette, per quanto applicabili, sulle imposte indirette e sui tributi locali, per la cui applicazione il presente regolamento fa rinvio.

ART. 14 - MONITORAGGIO

Il Direttore S.G.A. acquisirà le necessarie informazioni finalizzate a promuovere azioni di monitoraggio e controllo degli atti connessi con l'applicazione del presente regolamento per poter relazionare in sede di adunanza degli Organi Collegiali preposti.

Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte della Giunta Esecutiva, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.

Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo *sponsor*; la notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

ART. 15 - GESTIONE OPERATIVA

La gestione operativa, contrattuale e legale delle sponsorizzazioni è affidata al Dirigente Scolastico, che la esercita nei modi precisati dal presente regolamento, informando periodicamente il Consiglio d'istituto.

ART. 16 - NORMATIVA E CONTROVERSIE

Per ogni aspetto afferente la materia e l'oggetto contrattuali che non trovi comunque esplicita disciplina nel presente regolamento, si fa rinvio: per i profili di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa speciale in materia; per l'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi al D.Lgs. 30/2005 e ss.mm.ii. nonché ad altra normativa specifica in materia; per le sponsorizzazioni a favore delle Istituzioni Scolastiche alla normativa in materia sia scolastica sia delle Pubbliche Amministrazioni in generale.

In caso di controversie il foro competente è quello di Latina.

ART. 17 - RISERVATEZZA

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione di dati personali delle persone fisiche, si informa che i suoi dati personali vengono acquisiti nell'ambito del procedimento relativo ai rapporti contrattuali intercorsi e futuri, e sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e gestione del contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge.

La informiamo inoltre che può prendere visione dell'informativa completa del suddetto Regolamento e dei suoi diritti collegandosi al sito internet dell'Istituzione Scolastica. In ogni momento può rivolgersi a questa Istituzione scolastica per comunicare eventuali variazioni dei suoi dati o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento.

Sottoscrivendo il presente contratto, Lei dichiara di aver letto la suddetta informativa e si impegna a trattare i dati personali di cui può venire a conoscenza nel corso del suo incarico solo limitatamente alle operazioni essenziali per svolgere l'incarico conferito. Dovrà trattare i dati conformemente alle istruzioni che saranno impartite dal Titolare e non potrà in nessun caso effettuare trattamenti autonomi né comunicare i dati ad altri soggetti, se non secondo le istruzioni ricevute. Ogni trattamento di dati personali da Lei posto in essere all'interno dell'istituzione scolastica dovrà essere rispettoso di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento di dati personali.

il Dirigente Scolastico
dott.ssa Michela Pirrò

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/93